

INTRONA, *assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo e alle risorse naturali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INTRONA, *assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo e alle risorse naturali*. Chiedo che il provvedimento sia dichiarato urgente.

PRESIDENTE. Se non c'è motivo di urgenza, è inutile chiederla.

Ha facoltà di parlare l'assessore Barbanente.

BARBANENTE, *assessore all'urbanistica e all'edilizia residenziale pubblica*. Signor Presidente, come ricorderà, avevo provato ad inserire questa norma nell'ambito delle norme finanziarie. La richiesta di urgenza è legata ad un decreto del Ministero, sottoposto all'attenzione della Corte dei conti, il quale ci obbliga a realizzare un bando pubblico per alloggi a canone sostenibile.

Io invito i consiglieri a ripercorrere, in questa Regione, la storia dei ventimila alloggi in affitto: decreto del 2001, bando del 2003. In questa Regione, con l'attuale peso della rendita fondiaria sul costo dei suoli, rispetto al costo finale dell'alloggio, il canone sostenibile non è adottabile. Pertanto, rischiamo di fare un nuovo bando astratto, che potrebbe creare problemi.

PRESIDENTE. La richiesta di procedura d'urgenza, pertanto, è ben motivata.

La pongo ai voti.

È approvata.

Proposta di legge Lomelo “Norme in materia di terapie e attività assistita dagli animali”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 6), reca: «Proposta di legge Lomelo “Norme in materia di terapie e attività assistita dagli animali”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la proposta di legge all'esame di questa Assemblea nasce dalla necessità di fare chiarezza e regolamentare le diverse attività svolte a vantaggio degli esseri umani ed effettuate con l'impiego di animali.

Per indicare questo tipo di approccio da parte della medicina e della ricerca di base si parla in modo diffuso di *pet therapy*, neologismo di origine anglosassone coniato dallo psichiatra infantile Boris Levinson fra gli anni '50 e '60, che indica una serie complessa di utilizzi del rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico.

Nei bambini con particolari problemi, negli anziani, in alcune categorie di malati e di disabili fisici e psichici il contatto con un animale può aiutare a soddisfare certi bisogni (affetto, sicurezza, relazioni interpersonali) e recuperare alcune abilità che queste persone possono aver perduto.

La soddisfazione di tali bisogni, necessaria per il mantenimento dell'equilibrio psico-fisico, è uno degli scopi della *pet therapy* che offre una possibilità in più per migliorare la qualità della vita e dei rapporti umani attraverso alcune attività assistite dagli animali (AAA), soprattutto quelli d'affezione o di compagnia cui si riferisce la parola inglese “*pet*”.

La *pet therapy* può anche contribuire, affiancando ed integrando le terapie mediche tradizionali, al miglioramento dello stato di salute di chi si trova in particolari condizioni di disagio, attraverso terapie assistite dagli animali (AAT) con interventi mirati a favorire il miglioramento di funzioni fisiche, sociali, emotive e/o cognitive.

È stato, infatti, rilevato da studi condotti già negli scorsi decenni, e oggi comprovati da sempre più numerose esperienze, che il contatto con un animale, oltre a garantire la sostituzione di affetti mancanti o carenti, presenta importanti valenze emozionali, cognitive, formative, assistenziali e terapeutiche che vanno promosse, tutelate e valorizzate all'interno della società.

Per portare a eccellenza tali valenze si ritiene indispensabile promuovere un rapporto uomo-animale che sia equilibrato e consapevole, caratterizzato da reciprocità e corretta espressione etologica nel rispetto delle specifiche individualità. La relazione deve essere costruita sulla piena conoscenza delle caratteristiche di specie e di individualità dei soggetti e deve tradursi in un atto di assunzione di piena responsabilità da parte di chi la promuove.

Il particolare impiego degli animali implica non solo il rispetto oggettivamente dovuto ad ogni essere senziente, ma soprattutto la necessità di realizzare una particolare forma di alleanza terapeutica.

La motivazione profonda della proposta di legge è l'intento di stabilire dei principi di corretta fruizione della relazione uomo-animale. Le valenze formative, assistenziali e terapeutiche che risultano da tale rapporto devono essere attribuibili al complesso di relazioni che vengono implementate dalla presenza e dall'interazione con l'animale e non tanto dalla sua espressione performativa.

È necessario, quindi, contrastare l'assoluto spontaneismo oggi vigente che non permette di intervenire nel merito in alcun momento della filiera, con il rischio di gravi danni a carico dei pazienti e degli animali e, pertanto, con la presente legge si provvede a razionalizzare il passaggio da una fase pionieristica, priva di qualsiasi indicatore di qualità e controllo, ad una fase matura di ricerca e applicazione che ponga al centro i parametri di qualità totale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale e non intervenendo il rappresentante del Governo regionale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1 (Finalità)

1. La presente legge definisce e promuove le Terapie e Attività Assistite dagli Animali (AAT/AAA), ne sancisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento; stabilisce i parametri da adottare per assicurare il benessere psico-fisico degli animali coinvolti e dei fruitori dell'intervento terapeutico al fine di regolamentare gli interventi di AAT/AAA ed evitare che siano oggetto di improvvisazione con il rischio di gravi danni a carico dei fruitori e degli animali.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2 (Definizione delle Terapie e Attività Assistite dagli Animali)

1. Le Attività e Terapie Assistite dagli Animali rappresentano un metodo terapeutico globale in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, il paziente viene stimolato contemporaneamente a livello motorio e psichico, assumendo il ruolo di protagonista e partecipando attivamente al processo riabilitativo.

2. Per AAA si intendono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati a informare, educare o migliorare la qualità della vita. In questo tipo di intervento può essere utilizzata anche solo la referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto.

3. Per AAT si intendono interventi di tipo terapeutico rivolti a persone con problematiche psico sociali, neuro-motorie, cognitive o

problematiche psichiatriche con la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale di capacità produttiva del sistema lesionato e un ipotetico livello potenziale di capacità operativa.

4. In entrambi i casi gli interventi devono essere coordinati dall'equipe di lavoro multidisciplinare di cui all'art. 6.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

(Strutture in cui svolgere le Terapie e Attività Assistite dagli Animali)

1. Le AAT/AAA possono essere praticate in ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero dei tossicodipendenti o in altri luoghi idonei.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

(Scelta degli animali ammessi a programmi di Terapie e Attività Assistite dagli Animali)

1. Possono essere ammessi a programmi di AAT/AAA solo animali appartenenti a specie domestiche (cani, gatti, equini, suini, bovini, ovi-caprini, conigli) di età non inferiore ai 12 mesi, che siano sottoposti regolarmente ad un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute attraverso trattamenti antiparassitari per endo ed ecto parassiti, trattamenti vaccinali, controlli specifici in funzione delle caratteristiche ed esigenze di specie.

2. Per quanto concerne i cani, considerando la più ampia diffusione degli stessi e il maggior loro impiego come co-terapeuti, non possono essere impiegati cani adulti di canile o cani residenti in canili.

3. Tutte le coppie conduttore-animale devono essere in possesso di un curriculum che ne attesti la certificazione secondo i requisiti

richiesti dal PPST (Pet Partner Skills Test) e dal PPAT (Pet Partner Aptitude Test). Tali requisiti dovranno essere rivalutati periodicamente da una apposita commissione per accertarsi che gli standard psico-fisici richiesti rimangano inalterati al fine di garantire il benessere degli animali e dei fruitori degli interventi.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'assessore Lomelo, del quale do lettura: «Punto 2. Sostituire il termine “impiego” con “coinvolgimento”; il termine “impiegati” con “coinvolti”.

Punto 3. Sostituire l'espressione “conduttore-animale” con “operatore-animale”; sostituire la frase “la certificazione secondo i requisiti richiesti dal PPST (Pet Partner Skills Test) e dal PPAT (Pet Partner Aptitude Test)” con la seguente “la certificazione secondo i principi di ‘Carta Modena 2002’”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

art. 5

(Composizione commissione)

1. La commissione dovrà essere composta da:

- a) un medico con esperienza nell'ambito delle AAT/AAA ;
- b) uno psicologo con esperienza nell'ambito delle AAT/AAA ;
- c) un medico veterinario zootetra;
- d) un esperto comportamentista di ciascuna specie domestica ammessa;
- e) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle AAT/AAA;
- f) un Pet partner con comprovata esperienza.

2. La commissione avrà la funzione di:

- a) controllare i requisiti degli enti o delle

associazioni che, sul territorio regionale, vogliono erogare servizi di AAT/AAA;

b) stabilire i criteri e le procedure per la certificazione di tali enti o associazioni;

c) valutare la validità dei progetti di AAT/AAA presentati da tali enti o associazioni al fine di garantire il benessere degli animali ammessi ai progetti e dei fruitori degli interventi;

d) valutare i requisiti professionali degli operatori coinvolti nel progetto;

e) controllare il regolare svolgimento degli stessi e che siano rispettati i requisiti per tutelare il

benessere psico-fisico degli animali impiegati;

f) controllare periodicamente lo stato psico-fisico degli animali;

g) fornire consulenza tecnico-informativa a chiunque ne faccia richiesta;

h) creare una banca dati delle associazioni o enti preposti ad erogare un servizio di AAT/AAA disponibile per chiunque voglia avvalersi di un intervento di AAT/AAA.

3. La commissione, inoltre, avrà il compito di valutare i requisiti professionali del personale addetto all'addestramento o educazione degli animali adibiti a AAT/AAA perché questi avvengano solo attraverso metodi di addestramento "gentili" senza alcuna coercizione o maltrattamento degli animali e nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche al fine di garantirne l'equilibrio psico-comportamentale e la corretta relazione con l'uomo.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'assessore Lomelo, del quale do lettura: «Punto f) sostituire il termine "Pet Partner" con "Operatore di Terapia e Attività Assistita dagli animali"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 5, nel testo emen-

dato.

È approvato.

art. 6

(Equipe di lavoro)

1. Nella fase progettuale e nella fase di monitoraggio è necessaria la presenza di un'equipe costituita da figure qualificate da esperienze documentate e da un curriculum di competenza specifica; a ciò si aggiungono le figure specialistiche di riferimento relative al progetto.

2. L'equipe di lavoro dovrà essere composta da un medico, uno psicologo, un pedagogo, un fisioterapista o, figure professionali equivalenti, un pet partner ed un operatore tecnico con specifica preparazione nell'interazione con la specie di riferimento.

3. L'equipe di lavoro dovrà provvedere alla organizzazione di un progetto generale di AAT o AAA in funzione delle esigenze dei fruitori, degli obiettivi e delle finalità stabilite.

4. In fase operativa dovranno essere sempre presenti un professionista di settore (pedagogo, fisioterapista o figure professionali equivalenti) ed un pet partner per ciascun animale coinvolto al fine di tutelare costantemente l'interazione e i suoi effetti sui partner secondo precisi criteri di compatibilità reciproca e di efficacia dell'interazione stessa.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'assessore Lomelo, del quale do lettura: «Punto 2. Sostituire il termine "Pet Partner" con "Operatore di Terapia e Attività Assistita dagli animali"».

Punto 4. Sostituire il termine "Pet Partner" con "Operatore di Terapia e Attività Assistita dagli animali"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

*art. 7**(Norme di attuazione)*

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta determina i criteri, i tempi e le modalità di attuazione delle nomine dei componenti della commissione di cui all'art. 5.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti la proposta di legge Lomelo "Norme in materia di terapia e attività assistita dagli animali" nel suo complesso.

È approvata.

DDL n. 31/2007 del 27/11/2007 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 7), reca: «DDL n. 31/2007 del 27/11/2007 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio"».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

MITA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Consiglio regionale è finalizzato al riconoscimento del pubblico interesse nell'ideazione e realizzazione delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, quali strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell'ambiente urbano e rurale, in coerenza con la recente legislazione della Regione Puglia in materia di ambiente e governo del territorio, risorsa fondamentale posta nelle nostre mani.

Con questo disegno di legge, la Regione intende stimolare sia i soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, sia i privati, all'e-

spletamento dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione per l'affidamento di incarichi.

Uno degli obiettivi fondamentali che si intende perseguire è migliorare la qualità urbana, la bellezza degli insediamenti umani, la salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi, anche in coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile e della tutela dei valori ambientali del territorio. La qualità del progetto si attua attraverso la competizione, sul piano del confronto delle idee, quale principale garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio.

La Regione, per il conseguimento degli obiettivi di cui innanzi:

a) istituisce un osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione della legge 3 marzo 1960 n. 237 in materia di norme per l'arte negli edifici pubblici;

b) promuove iniziative volte alla tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea con particolare riguardo agli esempi significativi di tale architettura che non ricadano nelle competenze statali;

c) promuove e incentiva la formazione e la ricerca in campo architettonico e urbanistico.

La Regione, infine, provvede a istituire uno speciale riconoscimento annuale, denominato Premio "Apulia" diviso in due sezioni:

a) sezione per opere di architettura contemporanea o di urbanistica;

b) sezione committenza privata per soggetti che hanno dimostrato una particolare attenzione al perseguimento della qualità in architettura.

Il disegno di legge è composto di 17 articoli.

L'articolo 1 individua i principi della legge proposta, fissandone la finalità (art. 2).

L'articolo 3 definisce cosa si intende per qualità architettonica ed urbanistica e all'articolo 4 si elencano gli obiettivi che la Regione persegue nel campo dell'architettura contemporanea e dell'urbanistica.

L'articolo 5 individua nel concorso di pro-